SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2981

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABBRI, ACCIARINI, BIANCONI, CANTONI, CHINCARINI, DEMASI, DE PAOLI, DE PETRIS, DONATI, GUASTI, IOANNUCCI, PAGLIARULO, PESSINA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, SPECCHIA, SCOTTI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, TURRONI, ZANCAN e VIZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 2004

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di armonizzazione delle aliquote IVA nel settore del cibo per animali da compagnia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Paese è un importante produttore europeo di cibo per animali da compagnia. Accanto ad imprese multinazionali, con impianti produttivi in Italia, esistono anche numerose aziende italiane di medie e piccole dimensioni. Il mercato italiano del cosiddetto *pet food* ha raggiunto oltre 900 milioni di euro in termini di fatturato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (lVA).

Ad oggi, tale fatturato è coperto per il 50 per cento da produzione interna e per il 50 per cento da produzione importata. Nonostante questo, il mercato dei prodotti destinati all'alimentazione animale è un mercato immaturo e con ampi margini di crescita.

Dal punto di vista sociale, il possesso di un animale domestico rappresenta un fenomeno ormai diffusissimo: l'invecchiamento della popolazione, e una mutata sensibilità sociale ha portato, soprattutto negli ultimi anni, sempre più nuclei familiari ad avere animali da compagnia.

Non solo la valenza affettiva, ma anche l'importanza terapeutica dell'animale da compagnia è ormai universalmente riconosciuta. Il 6 febbraio 2003 il Ministero della salute ha stipulato un accordo con le regioni, recante «Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, per fornire indicazioni sia sulla cura ed il benessere dell'animale da compagnia che in merito agli incentivi per l'individuazione di programmi terapeutici che prevedano l'utilizzo degli animali domestici.

Nonostante ciò, inspiegabilmente in Italia viene applicata al *pet food* un'aliquota IVA del 20 per cento, equiparandolo a beni di lusso.

Il nostro Paese quindi è andato in una direzione opposta alla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che invece prevede il cibo per animali tra le aliquote ridotte.

Sia la Spagna che la Germania dimostrano come il passaggio ad un'aliquota ridotta (7 per cento) abbia consentito un significativo e correlato sviluppo del mercato.

Il disegno di legge propone di armonizzare le aliquote IVA sul cibo per animali domestici, fissandole al 10 per cento, così come previsto dalla normativa europea. Ma allo stesso tempo individua anche un altro obiettivo: quello di uniformare i diversi regimi IVA ai quali sono attualmente sottoposti gli alimenti per animali domestici, a seconda che questi alimenti siano destinati al consumo al dettaglio o all'ingrosso, e a seconda della composizione degli stessi.

Una situazione fiscale a dir poco anomala, soprattutto se consideriamo che neanche i prodotti destinati agli allevatori sono sottoposti ad un chiaro ed unico regime.

Il Ministero dell'economia e delle finanze lo scorso anno, ha precisato che attualmente viene applicata:

– un'aliquota del 20 per cento per gli alimenti per cani o gatti destinati alla vendita al minuto;

– un'aliquota del 10 per cento se questi alimenti sono destinati alla vendita all'ingrosso;

– un'aliquota del 4 per cento se questi alimenti, destinati alla vendita all'ingrosso, sono di origine vegetale.

Naturalmente appare evidente che tali regimi fiscali creano vere e proprie distorsioni sul mercato.

Va ricordato inoltre che la Commissione Europea ha recentemente presentato una proposta di direttiva (COM 2003/397) finaliz-

zata a migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso una revisione dell'attuale struttura delle aliquote IVA ridotte, al fine di razionalizzare le numerose deroghe ed evitare distorsioni della concorrenza. Tale proposta europea ribadisce l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'intero settore alimentare dei prodotti destinati al consumo animale, senza distinzione alcuna.

Sotto l'aspetto degli effetti sull'erario di una modifica del regime IVA su questi prodotti, è importante sottolineare che alcune aziende del settore hanno dato mandato al dipartimento economia dell'università dell'lnsubria di Varese di verificare, mediante un modello econometrico, gli effetti sul mercato e sulle entrate dello Stato di un'armonizzazione dell'aliquota IVA al 10 per cento.

Il modello dimostra inequivocabilmente sia un effetto tendenzialmente positivo sul gettito IVA, che diventa certo già nel breve periodo (secondo anno), che un effetto positivo immediato in termini di maggiore produzione e nuova occupazione.

Il presente disegno di legge si propone quindi di armonizzare le aliquote IVA sul cibo per animali domestici, fissandole al 10 per cento, così come previsto dalla normativa europea.

Sulla base del modello e dell'attuale sviluppo di mercato è indicato anche il livello di copertura per il primo anno derivante dalla diminuzione dell'aliquota, che è quantificato in soli quindici milioni di euro.

Una cifra modesta nell'ambito di un bilancio pubblico e che tuttavia apporterebbe un significativo effetto benefico ai redditi della persone meno abbienti e, allo stesso tempo, un forte stimolo sia alla produzione che ai consumi e quindi all'occupazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica il numero 91 della parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

L'articolo 2 individua la necessaria copertura conseguente alle minori entrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il numero 91 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a quindici milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50